

## **Computabilità pensioni-1993**

ISTITUTO DIOCESANO PER IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO

### **Nuova disciplina sulla computabilità delle pensioni**

*A seguito della delibera della C.E.I. nel corso della XXXVII Assemblea generale*

#### **L.V.D. LXXXIV (1993) pp. 601-602**

Nel corso della XXXVII Assemblea Generale della C.E.I. (10-14 Maggio 1993) è stata modificata la lettera c) dell'articolo 3 della Delibera n. 58, con la seguente Formulazione:

Art. 3 Delibera n. 58 (Testo Unico)

'Ai fini della verifica di cui all'art. 34, comma primo, delle Norme sono da computare i seguenti redditi:

- a) resta fermo (remunerazioni ricevute dagli enti ecclesiastici);
- b) resta fermo (stipendi ricevuti da soggetti diversi dagli enti ecclesiastici);
- c) i due terzi dell'importo della pensione o delle pensioni di cui i sacerdoti godono.

Nel caso in cui i periodi assicurativi-contributivi che danno luogo alla pensione sono collocati sia in data anteriore che posteriore a quella dell'ordinazione sacerdotale, i suddetti due terzi sono riferiti alla quota della pensione che deriva, in proporzione, dai soli periodi assicurativi-contributivi collocati in data posteriore a quella dell'ordinazione sacerdotale.

La contribuzione volontaria è da considerarsi, al predetto fine, sempre collocata in periodi anteriori alla data dell'ordinazione sacerdotale.

Sono escluse dal computo le pensioni assicurate dal Fondo Clero dell'INPS.

Nel caso in cui la pensione che deve essere computata concorra con una pensione del Fondo Clero dell'INPS, dall'importo che deve essere preso in considerazione al fine della determinazione della quota computabile, va previamente dedotto quello corrispondente alla trattenuta subita sulla pensione del Fondo Clero;

d) resta fermo (computo delle pensioni dei sacerdoti che nel 1961 hanno scelto di non iscriversi al Fondo Clero INPS)'.  
'

*La nuova disciplina conseguente alla delibera soprariportata, che è in attesa della 'recognitio' della Santa Sede, entrerà in vigore dal 1° Gennaio 1994.*

*Conseguentemente le pensioni già in essere, e quelle che avranno decorrenza prima del gennaio 1994, se costituite da contribuzione volontaria (e da riscatto) che raggiunga il 33% del numero complessivo dei contributi versati, restano interamente non computabili.*

Diversamente da quanto avviene attualmente, consente di lasciare nella disponibilità del sacerdote la quota di pensione relativa agli anni di contribuzione e assicurazione (compresi i periodi riscattati a carico del sacerdote), antecedenti la data di ordinazione, rendendo *computabile, nella misura dei due terzi, solo la quota relativa agli anni di contribuzione e assicurazione posteriori alla medesima data di ordinazione.*

La nuova disciplina produce, quindi, effetti solo nei confronti delle pensioni dei sacerdoti che hanno iniziato l'attività lavorativa (quella che ha dato luogo alla contribuzione) prima dell'ordinazione sacerdotale.

A questo scopo, i sacerdoti interessati si premuniranno di presentare domanda agli enti erogatori delle pensioni (Direzione provinciale dell'INPS, Direzione provinciale del Tesoro, Provveditorato agli studi). Su tale domanda il sacerdote dovrà indicare la data della sua ordinazione sacerdotale e, a seconda dei casi ricorrenti, richiederà:

- la data di decorrenza originaria della pensione;
- sulla base di quale periodo complessivo (anni e mesi ovvero contributi settimanali) è stata calcolata la pensione;
- la durata del periodo di contribuzione obbligatoria che si colloca anteriormente alla data dell'Ordinazione sacerdotale;
- il periodo coperto da contribuzione volontaria o da riscatto con totale onere del sacerdote.

Ricevuta questa documentazione il sacerdote dovrà consegnarla all'Istituto diocesano s.c. in via Arena, 2 che provvederà alla rideterminazione dei 2/3 della quota di pensione riferita ai periodi di contribuzione posteriori alla data di ordinazione del sacerdote.

Bergamo, 3 settembre 1993.